



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Beneduce	Presidente
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore
dott. Lucilla Nigro	Giudice ausiliario

all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito con modifiche con la legge n. 77/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, prorogato dal d.l. n. 125/2020 e dal d.l. n. 2/2021, e della successiva camera di consiglio del 15 marzo 2021 ha pronunciato in grado di appello la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 92/2018 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

MARINO Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Di Maio, presso il cui studio, sito in Nocelleto, via Fiume Savone n. 7, è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

E

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2018 Salvatore Marino ha proposto appello avverso la sentenza n. 1968/2017 con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha respinto il suo ricorso avverso il verbale unico di accertamento emesso dall'I.N.P.S. di Caserta, che aveva disconosciuto i rapporti di lavoro agricolo denunciati dalla sua azienda, rilevando la carenza di interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

La sentenza in questione è impugnata sulla base di un unico motivo teso a censurare l'affermazione contenuta in sentenza sostenendosi al contrario che l'appellante sarebbe l'unico soggetto legittimato

alla contestazione del verbale, diritto che non spetterebbe ai dipendenti le cui giornate lavorative siano state disconosciute. Nel merito, totalmente obliterato dal primo giudice, ha dedotto la ricorrenza del rapporto di lavoro con i braccianti.

Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'appellato istituto che ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.

All'esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

L'odierna parte appellante ha impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2000000371906 del 28 ottobre 2013 emesso dall'I.N.P.S. di Caserta a conclusione delle indagini condotte dagli ispettori del lavoro presso l'azienda agricola di sua proprietà.

La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso non ravvisando alcun interesse alla contestazione delle risultanze del verbale ispettivo da parte del preteso datore di lavoro.

Nel caso di specie, la parte appellante deduce testualmente che “...il verbale ispettivo può essere impugnato solo dal ricorrente. È vero che può chiedere la restituzione delle somme pagate ai dipendenti ma allo stesso modo per accertare la veridicità dei fatti è l'unico che può dimostrare che ciò che ha dichiarato su carta corrisponde al vero e che i suoi dipendenti sono veritieri e non fittizi”; ed inoltre che “L'interesse ad agire era proprio del ricorrente. L'accertamento è riferito a lui e solo il ricorrente poteva ricorrere. Non è data la possibilità ai dipendenti di impugnare l'accertamento. Non è data proprio dalla legge. Ed il ricorrente per provare la veridicità della sua azienda e dei suoi dipendenti era l'unico che potesse farlo. Infatti ai dipendenti solo dopo la notifica dell'accertamento e la sua impugnazione è arrivata una lettera in cui si diceva che venivano sospese le giornate agricole in attesa dell'esito dell'accertamento. Ed infatti il ricorrente poteva solo fare due cose: o renderlo esecutivo perché non lo impugnava; o impugnarlo al fine di dimostrare il contrario”.

Come è noto, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, non essendo ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.

Più in particolare, l'interesse ad agire nell'azione di accertamento è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto di cui l'attore sia titolare o possa divenirlo in futuro.

Ebbene, già dalle deduzioni dell'appellante emerge l'insussistenza di un interesse concreto ed attuale, come sopra individuato e che gli unici soggetti interessati alla contestazione del contenuto del verbale ispettivo in esame, per avere visto cancellare le proprie giornate lavorative, erano e sono i presunti dipendenti.

Infatti, il Marino non è stato in grado di evidenziare quale sia l'effetto utile attuale che intenderebbe ricavare dalla proposizione del presente giudizio, né di affermare quale lesione di un suo interesse sostanziale si sia consumata, limitandosi ad invocare una realtà fattuale diversa rispetto a quella riportata nel provvedimento amministrativo contestato.

Pertanto alcun rilievo possono assumere le richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto risulta carente a monte il presupposto indispensabile per adire il giudice ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dunque l'appello deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

Deve inoltre darsi atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge; dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

Napoli, 15 marzo 2021

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Anna Maria Beneduce